

LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Tabella di sintesi

Il vuoto normativo e gestionale vissuto con l'abrogazione dei voucher è oggi colmato, anche se solo parzialmente, da un nuovo contratto introdotto dalla Legge 196 del 21/06/2017.

Se l'abrogazione dei voucher è figlia di una divisione ideologica della politica e non certo frutto di un'analisi dello strumento giuridico e dei suoi impatti economici e sociali, l'introduzione della prestazione occasionale non sembra proprio ispirata da principi di libero mercato. Anzi.

L'obiettivo sembra quello di contenerne e limitarne l'uso ai minimi termini.

PRESTAZIONE OCCASIONALE	IMPRESE E PROFESSIONISTI - CPO	PRIVATI - LIBRETTO DI FAMIGLIA
Valore del buono (= 1 ora di lavoro)	- paga netta oraria: 9 € - contribuzione INPS (ivs): 2,97 € (33%) - premio INAIL 0,32 € (3,5%) - finanziamento degli oneri di gestione: 1% Totale 12,375 euro	- paga netta oraria: 10 € - contribuzione INPS: 1,65 € (misura fissa) - premio INAIL: 0,25 € - finanziamento degli oneri di gestione: 0,10 € Totale 12,00 euro
Trattamento	Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause, ai riposi settimanali ai sensi del D. Lgs 66/2003	Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause, ai riposi settimanali ai sensi del D. Lgs 66/2003
Compenso minimo	Compenso minimo giornaliero: 36 € anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in 9 €	Compenso minimo giornaliero: non previsto
Utilizzatori	Imprese, professionisti, enti non commerciali	Persone fisiche NON nell'esercizio di attività professionali o d'impresa

Prestatori (lavoratori)	Esclusi i lavoratori che negli ultimi 6 mesi hanno avuto un rapporto di lavoro (subordinato o di collaborazione) con lo stesso datore di lavoro	
Attività ammesse	Attività occasionali: saltuarie di ridotta entità	- piccoli lavori domestici, di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione - assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità - insegnamento privato supplementare
Divieto di utilizzo	Vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale per - gli utilizzatori che occupano più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato - le imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da studenti, pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali - alle imprese dell'edilizia e settori affini - alle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo - alle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere - nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi Vietato - ricorrere al Cpo con lavoratori già occupati dall'utilizzatore come dipendenti o collaboratori - ricorrere al Cpo con lavoratori che nei precedenti 6 mesi (dall'8° al 3° mese antecedente la prestazione) abbiano intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con lo stesso utilizzatore	
Limiti economici	Il compenso erogabile non deve superare (al netto di contributi, premi e oneri) nell'anno civile il limite di: a) 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori b) 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla	Il compenso erogabile non deve superare (al netto di contributi, premi e oneri) nell'anno civile il limite di: a) 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori b) 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla

	totalità dei prestatori c) 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore I compensi erogati a pensionati, studenti under 25, disoccupati o percettori di strumenti di sostegno al reddito, ai fini del punto b) sono computati al 75% ai fini della verifica del rispetto del presente limite	totalità dei prestatori c) 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore I compensi erogati a pensionati, studenti under 25, disoccupati o percettori di strumenti di sostegno al reddito, ai fine del punto b) sono computati al 75% ai fini della verifica del rispetto del presente limite
Limiti orari	280 ore da gennaio a dicembre	280 ore da gennaio a dicembre
Pagamento delle prestazioni	Il pagamento di compensi spettanti per le prestazioni svolte viene effettuato dall'INPS il giorno 15 del mese successivo: - attraverso accredito su conto corrente bancario comunicato dal prestatore - attraverso gli uffici postali In mancanza di comunicazione dell'iban da parte del prestatore, il pagamento avverrà mediante bonifico domiciliato presso un Ufficio postale. In questo caso il pagamento è gravato di spese a carico del prestatore (2,60 €) In caso di prestazioni a cavallo di 2 mesi, il pagamento avviene entro il 15 del mese successivo al termine della prestazione	Il pagamento di compensi spettanti per le prestazioni svolte viene effettuato dall'INPS il giorno 15 del mese successivo: - attraverso accredito su conto corrente bancario comunicato dal prestatore - attraverso gli uffici postali In mancanza di comunicazione dell'iban da parte del prestatore, il pagamento avverrà mediante bonifico domiciliato presso un Ufficio postale. In questo caso il pagamento è gravato di spese a carico del prestatore (2,60 €) In caso di prestazioni a cavallo di 2 mesi, il pagamento avviene entro il 15 del mese successivo al termine della prestazione
ADEMPIMENTI	www.inps.it/ Prestazioni Occasionali	
Utilizzatori	Area Cpo (Contratto prestazioni occasionale) L'utilizzatore deve registrarsi sulla piattaforma informatica INPS direttamente o tramite un Consulente del Lavoro Al momento la piattaforma non è operativa per gli intermediari abilitati	Area LF (libretto di Famiglia) L'utilizzatore deve registrarsi sulla piattaforma informatica INPS, anche attraverso un Consulente del lavoro o un Patronato Al momento la piattaforma non è operativa per gli intermediari abilitati
Prestatori (lavoratori)	Il lavoratore che intende prestare attività con Cpo deve registrarsi sulla piattaforma INPS avvalendosi delle proprie credenziali (PIN INPS, credenziali SPID, Carta Nazionale dei	Il lavoratore che intende prestare attività con LF deve registrarsi sulla piattaforma INPS avvalendosi delle proprie credenziali (PIN INPS, credenziali SPID, Carta Nazionale dei

	Servizi)	Servizi)
Acquisto buoni	L'acquisto è effettuato tramite la piattaforma informatica INPS mediante pagamento con modello F24 Codice causale: CLOC	L'acquisto è effettuato tramite la piattaforma informatica INPS o presso gli uffici postali con modello F24 Codice causale: LIFA
Comunicazione a carico dell'utilizzatore	<u>Preventiva</u> Almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica o tramite Contact Center, è necessario inviare una dichiarazione contenente: - i dati identificativi del prestatore - il compenso pattuito - il luogo di svolgimento della prestazione; - l'oggetto della prestazione; - la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione - settore di impiego - ogni altra informazione utile	<u>A posteriori</u> Al termine della prestazione e comunque entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, è necessario comunicare: - i dati identificativi del prestatore, - il luogo di svolgimento - il numero di titoli usati per il pagamento - la durata della prestazione, - la tipologia di prestazione - ogni altra informazione utile La comunicazione deve essere inoltrata attraverso: - la piattaforma informatica INPS - il contact center INPS
Comunicazione a favore del lavoratore	Per trasparenza gestionale, l'INPS invia una comunicazione (email, sms o MyINPS) con i dati comunicati dall'Utilizzatore sulla piattaforma	Per trasparenza gestionale, l'INPS invia una comunicazione (email, sms o MyINPS) con i dati comunicati dall'Utilizzatore sulla piattaforma
Fiscalità	I compensi sono esenti da imposizione fiscale Non incido sullo stato di disoccupazione	I compensi sono esenti da imposizione fiscale Non incido sullo stato di disoccupazione